Presidenza della Giunta Regionale

Assessorato all'Urbanistica e al Governo del Territorio Direzione Generale per il Governo del Territorio

Assessorato alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo

Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime ad uso turistico-ricreativo (PUAD)



Modulo per la presentazione delle osservazioni al Piano

adottato con Delibera di Giunta Regionale del 20.12.2022, n. 712

Regione Campania

Dicembre 2022

Ente	LEGAMBIENTE CAMPANIA APS ETS	

Servizio/Dipartimento	
Nome Cognome	Presidente Mariateresa Imparato
Telefono	081261890
E-mail o pec	info@pec.legambiente.campania.it
Sito internet	https://legambiente.campania.it/

1. Dati utilizzati per la determinazione dei coefficienti relativi allo sviluppo turistico

Ritiene che sia necessario apportare modifiche ai dati della tabella:

□ x Si

□ No

Se si, quali modifiche?

Gli indicatori utilizzati per l'assetto turistico sono carenti perché non tengono conto di approcci turistici innovativi ascrivibili al turismo responsabile.

"Il turismo responsabile è il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori." (AITR).

Inoltre non tengono conto dell'attenzione ai diversi "turismi", declinati rispetto al periodo, agli interessi, alle modalità, ai costi, all'innovazione tecnologica, ai vettori, ai luoghi, ecc.

2. Dati utilizzati per la determinazione dei coefficienti relativi alle caratteristiche ambientali

Ritiene che sia necessario apportare modifiche ai dati della tabella:

 $\quad \square \quad x \quad Si$

□ No

Se si, quali modifiche?

Gli indicatori utilizzati per le caratteristiche ambientali sono carenti perché tengono conto solo della presenza di aree protette e non della protezione e tutela di tutta la costa indipendentemente dagli aspetti connessi con altri vincoli di salvaguardia (piani paesistici, piani stralcio di bacino, vincoli archeologici, siti natura 2000, tutela della biodiversità vegetale e animale, ecc.

Le pressioni antropiche sulla costa hanno indotto l'Unione Europea ad elaborare un'apposita strategia per la gestione dello spazio marittimo, la cosiddetta Politica Marittima Integrata (PMI) che si si basa sul pilastro ambientale, rappresentato dalla direttiva 2008/56/UE (recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 190/210) ovvero la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che stabilisce principi comuni per

gli Stati membri al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e delle economie marittime e costiere e sviluppa un processo decisionale coordinato per raggiungere un buono stato ecologico delle acque marine.

3. Dati utilizzati per la determinazione dei coefficienti relativi alla balneabilità

Ritiene che sia necessario apportare modifiche ai dati della tabella:

 $\quad \square \quad x \quad Si$

□ No

Se si, quali modifiche?

Il ricorso all'indicatore delle Bandiere Blu, soprattutto se relativo all'ultimo quadriennio, non dà ragione della effettiva Balneabilità perchè la Bandiera Blu è un marchio di qualità che però è volontario e selettivo. Inoltre la Bandiera Blu ha valore solo per l'anno nel quale viene assegnata. Può essere rimossa in qualsiasi momento se si dovessero concretizzare i presupposti per tale provvedimento. I criteri di aggiudicazione del marchio (declinati nelle categorie Educazione Ambientale e Informazione, Qualità delle Acque, Gestione Ambientale, Servizi e Sicurezza) possono essere tenuti in considerazione per elaborare indicatori originali di gestione sostenibile delle aree demaniali marittime balneabili, che però tengano conto anche del rapporto tra lidi in concessione e lidi liberi per garantire a tutti i fruitori la migliore balneazione.

1. Richiesta di adeguamento alle disposizioni vigenti della procedura di formazione del PUAD

Testo attuale	Piano proposto
Proposta di modifica	Adottare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica nella formazione del
	PUAD
Motivazione della	Considerando l'attuale quadro di riferimento nazionale in tema di concessioni
proposta	demaniali marittime oltremodo reso instabile e dubitabile con gli ultimi
	provvedimenti approvati nel decreto milleproroghe, che spostano dal 2023 al 2024
	la scadenza dei titoli delle concessioni decisa dalla legge sulla concorrenza, cui
	sono seguiti le esplicite riserve espresse dal Presidente Mattarella e dalla
	Commissione Europea, la Regione Campania dovrebbe ambire a non concorrere
	ad apportare ulteriore incertezza che non rende beneficio a nessuna delle parti
	interessate.
	Quanto alla proposta di Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo
	(PUAD) con finalità turistico-ricreative adottata con Delibera della Giunta
	Regionale n. 712 del 20/12/2022 (BURC n. 1 del 2 gennaio 2023) si formulano in
	primis osservazioni di metodo.

Al riguardo, nella "Relazione Generale" della proposta di PUAD si rappresenta variamente che gli aspetti ambientali rientrano tra i principi informatori dello stesso Piano, laddove ad es. si riporta:

- "... La fascia costiera della Campania, nella sua complessa articolazione, rappresenta un sistema ecologico, territoriale e paesaggistico unitario, di inestimabile valore per la vitalità e prosperità dell'economia regionale e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini della Campania per il quale è necessario mettere a punto strategie di salvaguardia e valorizzazione in chiave turistica nel rispetto degli equilibri ambientali e garantendo a tutti la possibilità di accesso e fruizione. ..."
- ".... Le azioni future saranno sempre guidate da una verifica di sostenibilità come definita dal Rapporto Brundtland (Our Common Future) del UNWTO, World Tourism Organization ..."
- "... La costa della Campania (tratto continentale e insulare), come si rileva dalla lettura strutturale del preliminare del Piano paesaggistico regionale, si estende, per circa 503 km. L'elevato pregio ambientale di larga parte del tratto costiero campano obbliga a porre estrema attenzione agli aspetti geologici e geomorfologici del paesaggio costiero. Le aree costiere campane rappresentano ambienti di transizione. caratterizzati da dinamiche geomorfologiche e morfo-evolutive spesso accelerate e sono estremamente sensibili sia alle trasformazioni naturali, sia alle modificazioni dirette o indotte dall'attività antropica e dal cambiamento climatico.".
- ".... Disciplina ... art. 1, comma 3, Attraverso il PUAD, per ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri, la Regione intende: a) fornire un quadro generale per uno sviluppo turistico centrato sulla valorizzazione della risorsa mare garantendo la salvaguardia del paesaggio e la tutela delle spiagge e degli ecosistemi costieri; b) garantire la corretta gestione del territorio; c) armonizzare la libera fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera.".

A fronte delle suddette impostazioni la proposta di PUAD, di contro, nella sua articolazione dispositiva non rileva alcuna attenzione né tantomeno alcuna previsione degli impegni di tutela ampiamente richiamati nella "Relazione

Generale", anzi evidenziando significativi ulteriori impatti a carico dei sistemi costieri, le aree demaniali marittime, oggetto della pianificazione derivanti dalle "finalità turistico-ricreative".

D'altra parte, la previsione con la proposta di PUAD di significativi impatti sulle componenti ambientali rendono ineludibilmente necessaria l'adozione degli specifici strumenti, istituti giuridici, dedicati al perseguimento dello sviluppo sostenibile rendendo operativa l'integrazione della dimensione ambientale nei processi decisionali.

Notevole è la **complessità degli aspetti ambientali-naturalistici** di rilievo che connotano gli ambiti costieri campani e pertanto ne segnano la sensibilità. È infatti noto ad esempio la diffusa evenienza di siti di deposizione/nidificazione di specie di particolare importanza e in vario grado a rischio di estinzione quali ad es. della tartaruga marina, *Caretta caretta*, del fratino, *Charadrius alexandrinus*, e del corriere piccolo, *Charadrius dubius*. Le aree demaniali sono inoltre sede di processi fisici dinamici (erosione, avanzamento, ecc) rispetto ai quali giocano un ruolo fondante le coperture vegetali (**psammofite**, **alofite**, **ecc**), altro elemento biologico di estrema rilevanza.

Di conseguenza, il PUAD rientra a tutti gli effetti e senza alcun dubbio nella fattispecie di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e che pertanto, secondo quanto stabilito nell'art. 4 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., vanno sottoposti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine "di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

Al riguardo, quindi, risulta incomprensibile il motivo per il quale sia stata esclusa la VAS, come anche alla verifica di assoggettabilità alla stessa.

Infatti, in base al D.Lgs 152/2006 vigente:

- "... Art. 6 Oggetto della disciplina 1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
- 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
 - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni....".

Mentre, con riguardo alle evocate disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 16 del 2019 recanti:

"... Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) dopo le parole "la Giunta regionale adotta il PUAD" sono soppresse le seguenti "contestualmente all'avvio della valutazione ambientale strategica e alla redazione del rapporto ambientale".",

è evidente che non rilevino ai fini dell'assoggettabilità o meno alla VAS del PUAD in quanto oltre a non esplicitare il non obbligo dell'assoggettamento alla VAS per il PUAD regionale, sono subordinate alle norme statali in termini di gerarchia delle fonti.

Ad ulteriore attestazione dell'obbligo di assoggettamento alla VAS per il PUAD è sufficiente considerare i procedimenti di formazione dei PUAD approvati in altre regioni d'Italia.

Considerato che in tal senso l'iter procedurale di approvazione della proposta di PUAD in consultazione risulta palesemente difforme rispetto alle disposizioni di legge di cui alla Direttiva 2001/42/CE — Direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS) e al D.Lgs 152/2006 e smi di recepimento, si ritiene vada assolutamente avviato correttamente il procedimento di ri formazione del PUAD contemplando il parallelo processo di VAS integrata con Valutazione d'Incidenza (VIncA) fin dalle prime fasi.

Qualora non sanata, siffatta difformità configurerà il mancato rispetto della "Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" esponendo l'intero Paese ad una ulteriore procedura di infrazione.

A prescindere da tale evenienza, si ritiene estremamente sconfortante che una Pubblica Amministrazione territoriale di primaria importanza nel contesto nazionale quale è la Regione Campania con sommarietà abbia sottovaluto le opportunità derivanti dall'avvalersi dello strumento VAS ai fini della più efficace tutela e sviluppo del proprio patrimonio ambientale connesso alle aree demaniali marittime, a maggior ragione se allo strumento sono state attribuite "finalità turistico-ricreative" per il cui perseguimento la qualità ambientale costituisce un fattore pregnante. Ai fini turistico-ricreativi in un contesto di estrema competizione e concorrenza, nazionale ed internazionale, la sottovalutazione del valore della componente ambientale dei contesti adibiti alla fruizione è destinato nella prospettiva a segnare arretramenti anche per il settore produttivo degli esercenti concessionari.

È incomprensibile dunque la scelta di non tenere conto degli strumenti comunitari di riferimento tra i quali di:

- la Gestione Integrata della Fascia Costiera (GIZC) di cui alla Raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE);
- la Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (MSFD-2008/56/CE);
- la Pianificazione dello spazio marittimo di cui alla Direttiva 2014/89/UE;
- la eccezionale crisi sistemica connessa ai cambiamenti climatici.

Fermo restando l'ineludibile pregiudizialità di quanto appena sopra rappresentato e pertanto nelle more della più opportuna adozione della VAS ai fini della formazione del PUAD, quindi a mero titolo anticipatorio di considerazioni parziali evidentemente da considerare a titolo ricognitivo preliminare, sono rappresentate di seguito ulteriori considerazioni di merito.

4. Disciplina del PUAD

Ritiene che sia necessario apportare modifiche alla Disciplina del PUAD

□ X Si

□ No

Se si, quali artt.?

Art. 1 comma 3	Finalità
Testo attuale	Attraverso il PUAD, per ciascun ambito territoriale dei sessanta comuni costieri,
	la Regione intende:
	a) fornire un quadro generale per uno sviluppo turistico centrato sulla
	valorizzazione della risorsa mare garantendo la salvaguardia del paesaggio e la
	tutela delle spiagge e degli ecosistemi costieri;
	b) garantire la corretta gestione del territorio;
	c) armonizzare la libera fruizione pubblica con lo sviluppo turistico e ricreativo
	della zona costiera.
Proposta di modifica	Prima della lettera a) inserire a) tutelare la prioritaria funzione pubblica del
	demanio marittimo garantendo la libera e piena accessibilità al mare ed al lido del
	mare da parte di tutti i cittadini, anche in condizione di disabilità;
Motivazione della	Il PUAD deve garantire la funzione pubblica e costituzionale del bene demaniale,
proposta	mare e spiagge quali beni comuni, tutelandone la funzione ambientale,
	preservando il paesaggio e i preziosi ecosistemi marino-costieri. Anche per gli
	effetti benefici sulla salute fisica e psicologica deve essere garantito il diritto alla
	balneazione per tutti gli individui. L'approccio meramente economicista del
	PUAD privilegia il proliferare di stabilimenti balneari, addirittura premiando
	strutture attrezzate con spa, piscine, parcheggi e recinzioni, in luogo di strutture
	leggere e soprattutto amovibili.

Art. 1 comma 9	Finalità
Testo attuale	Art 1 co. 9 Il PUAD può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti dalla
	Regione, per situazioni specifiche e/o contingenti, sentite le associazioni di
	categoria.
Proposta di modifica	Il PUAD può essere aggiornato, integrato e sottoposto a varianti dalla Regione,
	per situazioni specifiche e/o contingenti, sentite le associazioni di categoria e le
	associazioni dei cittadini che abbiano tra i propri fini statutari la difesa del mare
	e delle spiagge, come le associazioni ambientaliste e dei consumatori.
Motivazione della	Nel processo di formazione degli atti di pianificazione riguardanti il demanio
proposta	marittimo deve essere prevista normativamente la partecipazione obbligatoria
	delle organizzazioni, di qualsiasi natura, in rappresentanza degli interessi dei
	cittadini. Nella redazione del PUAD o anche dei PAD, dalla fase preliminare
	all'adozione o modifica dei piani di utilizzo del demanio, regionale o comunali,

deve essere previsto il confronto costruttivo con le associazioni dei cittadini che
abbiano tra i propri fini statutari la difesa del mare delle spiagge, le associazioni
ambientaliste e dei consumatori (per gli aspetti riguardanti i servizi) con obbligo
di motivare l'eventuale respingimento delle proposte e osservazioni da esse
avanzate.

Art. 2	Definizioni
Testo attuale	a) battigia: la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospicente la
	linea di costa, individuata in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente
	ridotti a 3 metri lineari tenuto conto della situazione orografica e nel caso in cui la
	profondità dell'area concessa sia inferiore a metri lineari 20,00;
Proposta di modifica	Sostituire la lettera a) con la seguente:
	a) battigia: la prima fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la
	linea di costa, individuata in 5 metri dal punto in cui si infrange l'onda tenuto
	conto delle maree destinata al pubblico uso, anche ai fini della balneazione, con
	possibilità di deposito temporaneo al suolo di effetti personali (quali ad esempio
	borsa e indumenti) senza occupazione con attrezzature.
Motivazione della	La scarsa profondità di alcune spiagge deve comportare la scelta di lasciarle libere
proposta	o tutt'al più libere attrezzate perché non si può ridurre la fascia di rispetto che ha
	una funzione pubblica precisa e preminente legata alla funzione del pubblico uso,
	anche ai fini della balneazione. Si ritiene anche necessario precisare che, affinché
	il diritto sia pienamente rispettato, che il deposito temporaneo di effetti personali
	(quali ad esempio vestiti o borsa) per il tempo necessario alla balneazione non
	costituisce occupazione

Art. 2 comma b)	Definizioni
Testo attuale	b) Soggiorno all'ombra: la seconda fascia di profondità variabile successiva alla
	battigia, parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di
	ombreggiatura;
Proposta di modifica	Sostituire la lettera b) con la seguente:
	b) arenile: la seconda fascia di profondità variabile successiva alla battigia,
	parallela al mare, destinata a finalità elioterapiche e sportive;
Motivazione della	La definizione di soggiorno all'ombra è errata e fuorviante perché richiama una
proposta	concezione delle spiagge essenzialmente occupate da stabilimenti e attrezzature

per garantire l'ombra (ombrelloni, tettoie, gazebi, ecc.). Il ricorso al termine di
arenile è più corretto perché secondo la giurisprudenza comprende anche le parti
non in sabbia o ghiaia ma in scogliera naturale o artificiale destinate a finalità
elioterapiche e sport all'aria aperta.

Art. 2 comma e)	Definizioni
Testo attuale	e) spiaggia libera attrezzata: area demaniale marittima affidata in gestione a ente
	pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati alla balneazione direttamente
	o con affidamento a terzi, garantendo gratuitamente i seguenti servizi minimi:
	pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici e docce.
Proposta di modifica	Alla lettera e) spiaggia libera attrezzata, inserire in fine, dopo le parole "servizi
	igienici e docce.", le seguenti parole:
	Nella spiaggia libera attrezzata, le eventuali attrezzature offerte non possono in
	alcun caso essere preinstallate bensì posizionate solo al momento della richiesta
	da parte dei fruitori, pena la decadenza immediata dell'affidamento."
Motivazione della	Evitare che le spiagge libere attrezzate possano diventare concessioni camuffate e
proposta	sottrarre spazio alla libera balneazione. Nell'ottica dell'economia circolare si
	devono sviluppare sempre più i servizi sostenibili, basati sul modello di "prodotto
	come servizio" (product as service), facendo leva sull'innovazione tecnologica e
	digitale. Dal concetto di "cliente consumatore" occorre passare a quello di "utente
	che utilizza un servizio".
1	

Art. 3 comma 1 lett. a)	Prescrizioni generali
Testo attuale	a) devono essere mantenute aree di libera e gratuita fruizione nella misura non
	inferiore al 30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici
	demaniali utilizzabili a fini di balneazione. Tali percentuali devono essere
	calcolate escludendo i tratti di costa alta e non usufruibili per la presenza di
	scogliere, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta capacità motoria,
	le aree a pericolosità/rischio idrogeologico elevato e molto elevato (frane,
	alluvioni, conoidi, erosione costiera e/o connesse ad altre forme
	geomorfologiche);
Proposta di modifica	Sostituire la lettera con la seguente:
	a) devono essere mantenute aree di libera e gratuita fruizione nella misura non
	inferiore al 50% della lunghezza degli arenili rispetto a quelli in concessione e

	del 50% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione, in
	ciascun ambito omogeneo di costa individuato a livello comunale, alternando
	tratti in concessione con adiacenti aree libere di pari estensione. Tali percentual
	devono essere calcolate escludendo i tratti di costa alta e non usufruibili per la
	presenza di scogliere, le aree adibite a vie d'accesso per le persone a ridotta
	capacità motoria, le aree a pericolosità/rischio idrogeologico elevato e molto
	elevato (frane, alluvioni, conoidi, erosione costiera e/o connesse ad altre forme
	geomorfologiche);
Motivazione della	Il 30% di spiagge libere non rappresenta un adeguato equilibrio tra spiagge libere
proposta	e in concessione. Le percentuali delle superfici di spiagge libere devono essere
	individuate per ciascun ambito omogeneo in cui è suddiviso il territorio costiero
	del singolo comune, come individuato nei PAD e inserendo il principio
	dell'alternanza necessaria tra aree libere e in concessione. (Cfr. art. 254 Legge
	27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale d
	pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
	La previsione di "aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore a
	30% della lunghezza degli arenili e del 30% delle altre superfici demanial
	utilizzabili a fini di balneazione" risulta insufficiente a soddisfare le più che
	esplicite aspettative ed esigenze di fruizione libera degli arenili da parte delle
	comunità territoriali ed in generale dei turisti. Inoltre, è necessario siano escluso
	le evenienze di tratti contigui di arenile affidati in concessione, senza soluzione
	di continuità, diversamente prevedendo che lungo la costa ad ogni area in
	concessione se ne alterni una di pari estensione di libera e gratuita fruizione, in
	quanto oltre a soddisfare le aspettative di fruizione libera tale che non sia relegata
	ad ambiti marginali e scarsa qualità, si potrà consentire lo sviluppo di una più
	articolata e pervasiva presenza di "naturalità" degli arenili prevedendo
	accorgimenti atti a promuovere lo sviluppo e/o conservazione della vegetazione
	psammofila/alofila tipica degli ambiti costieri.

Art. 3 comma 1 lett. d)	Prescrizioni generali
Testo attuale	d) devono essere previste le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine
	di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della
	battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, un percorso di
	accesso almeno ogni 200 metri lineari di fronte mare. Per particolari esigenze
	derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare sono accorpati

	prioritariamente, ove possibile, nelle aree non in concessione. Eventuali deroghe
	possono essere autorizzate sulla base delle peculiarità di ogni singolo comune,
	opportunamente documentate ed idonee a comprovare le particolari condizioni
	dell'area costiera, le quali impediscono di rispettare gli indirizzi descritti;
Proposta di modifica	Sostituire la lettera d con la seguente:
	d) devono essere previste le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine
	di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della
	battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi, un percorso di
	accesso almeno ogni 100 metri lineari di fronte mare, eventualmente anche
	attraverso aree private o in concessione.
Motivazione della	La previsione dell'accorpamento dei varchi appare totalmente in contrasto con i
proposta	principi di accessibilità e fruibilità sanciti dalle norme nazionali. (Cfr. la già
	richiamata LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del
	bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
	Art. 254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del
	demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre
	1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
	sentiti i comuni interessati, devono altresì individuare un corretto equilibrio
	tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono
	inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di
	consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della
	battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di
	balneazione.).

Art. 3 comma 1 lett. f)	Prescrizioni generali
Testo attuale	f) in osservanza degli obblighi dettati dalla lettera e), comma 1, art. 3, D.L. 400/93 convertito in L.494/93, come novellato dal comma 251, art.1, L. 296/2006, i titolari delle concessioni devono rendere chiaramente individuabili gli accessi al mare.
Proposta di modifica	Sostituire la lettera d con la seguente: f) in osservanza degli obblighi dettati dalla lettera e), comma 1, art. 3, D.L. 400/93 convertito in L.494/93, come novellato dal comma 251, art.1, L. 296/2006, i titolari delle concessioni devono rendere chiaramente individuabili e liberamente

	fruibili gli accessi al mare, anche ai fini della balneazione ed attraverso le aree in
	concessione.
Motivazione della	Occorre precisare che l'accessibilità non deve essere ostacolata in alcun modo dai
proposta	concessionari prevedendo sanzioni pesanti, fino alla revoca della concessione,
	per chi ostacoli l'accesso al mare anche in modo indiretto.

Art. 3 comma 5	Prescrizioni generali
Testo attuale	Al fine di non costituire una barriera visiva le recinzioni perpendicolari alla
	battigia hanno un'altezza non superiore a metri 1,50 e sono realizzate con materiali
	ecocompatibili, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati blocchi, reti
	metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono a 5 metri dalla
	battigia salvo i casi previsti all'art. 2 comma 1 lettera a).;
Proposta di modifica	Sostituire con:
	Al fine di non costituire una barriera visiva le delimitazioni perpendicolari alla
	battigia hanno un'altezza non superiore a metri 1,20 e sono realizzate con materiali
	ecocompatibili, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati blocchi, barriere
	coprenti in qualsiasi materiale realizzate, reti metalliche, filo spinato o
	assimilabili. Le recinzioni si interrompono a 5 metri dalla battigia.
Motivazione della	Bisogna recuperare un assetto delle aree costiere libere e accessibili senza cancelli
proposta	e barriere. La spiaggia non è un qualsiasi luogo privato da recintare e utilizzare in
	modo esclusivo bensì un luogo pubblico in cui deve essere sempre possibile
	transitare, pur laddove affidata a soggetti privati per l'offerta di servizi.

Art. 3 comma 8	Prescrizioni generali
Testo attuale	8. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed
	ambientale, i manufatti devono essere eco-compatibili, di facile rimozione e sono
	realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri che tengano conto della
	morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari
	della costa tirrenica, facendo ricorso prioritariamente a:
	a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
	b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico,
	mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
	c) sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso
	sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;

	d) materiali eco-compatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
Proposta di modifica	Modificare con:
	8. Con l'approvazione del presente PUAD e poi in maniera costante (almeno una
	volta all'anno e comunque nella stagione estiva) per tutti i manufatti insistenti in
	aree demaniali marittime in concessione realizzati ai fini dell'esercizio
	dell'attività balneare viene effettuata una sistematica verifica del rispetto della
	vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, attuando le
	procedure di legge per tutte le situazioni risultanti difformi. I manufatti devono
	essere eco-compatibili, di facile rimozione e realizzati con tipologie costruttive,
	materiali e caratteri che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni
	costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso
	prioritariamente a:
	a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
	b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico,
	mediante l'utilizzo di energie rinnovabili;
	c) sistemi di bio-fitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali, nel caso
	sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
	d) materiali eco-compatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
Motivazione della	A fronte delle proroghe delle concessioni e dei mancati o inadeguati controlli si
proposta	sono moltiplicati gli illeciti perpetrati lungo le coste con la realizzazione di
	manufatti abusivi e/o difformi rispetto alla normativa vigente. A tal fine è
	necessario che il PUAD renda obbligatorio dalla sua entrata in vigore il
	censimento delle concessioni in area demaniale in essere e con esso verificare gli
	eventuali discostamenti dalle autorizzazioni concesse.

Art. 3 comma 9	Prescrizioni generali
Testo attuale	Nel rilascio di nuove CDM sono preferite le richieste che prevedono la
	realizzazione di opere non fisse e facilmente rimovibili.
Proposta di modifica	Sostituire con:
	Nel rilascio di nuove CDM sono ammessi unicamente progetti che prevedano la
	realizzazione di strutture non fisse e facilmente removibili.
Motivazione della	Il territorio costiero è saturo di strutture e di cemento per cui escludendo quelle
proposta	assentite nei testimoniali di Stato che il comune ritenga di incamerare, tutte le
	nuove concessioni devono prevedere esclusivamente strutture amovibili

Art. 5 comma 1	Definizione
Testo attuale	Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (di seguito
	PAD) è l'atto con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della normativa regionale
	e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel
	presente PUAD, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno
	di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con
	particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere
	e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività
	degli stabilimenti balneari.
Proposta di modifica	Sostituire con:
	Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo (di seguito
	PAD) è l'atto con cui ogni Comune costiero, nel rispetto della normativa regionale
	e statale e dei piani vigenti ed in conformità alle disposizioni contenute nel
	presente PUAD, individua ambiti omogenei di intervento e stabilisce per ciascuno
	di essi le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con
	particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere
	e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività
	degli stabilimenti balneari nel rispetto per ciascun ambito omogeneo delle
	percentuali stabilite all'art. 3 comma 1 lettera a).
Motivazione della	Le percentuali minime di superfici di spiagge libere individuate dal PUAD
proposta	(almeno il 50% del totale delle superfici demaniali balneabili) devono essere
	garantite in ciascun ambito omogeneo in cui è suddiviso il territorio costiero del
	singolo comune.

Art. 6 comma 1	Contenuti
Testo attuale	Il PAD indica l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le
	destinazioni di soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro
	classificazione, spiagge libere e spiagge libere attrezzate.
Proposta di modifica	Sostituire con:
	Il PAD indica l'attuale uso delle aree demaniali verificando in base ai titoli la
	legittimità delle strutture esistenti e distinguendole secondo le destinazioni di
	soggiorno all'ombra, arenile, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro
	classificazione, spiagge libere e spiagge libere attrezzate.
Motivazione della	La proroga delle gestioni esistenti in contrasto con la normativa nazionale ed euro-
proposta	unitaria ha contraddetto il carattere della temporaneità delle concessioni di utilizzo

del demanio marittimo ed ha impedito la verifica periodica delle strutture
realizzate da rimuovere al termine della concessione. Si è assistito ad una
proliferazione di stabilimenti balneari e strutture ricettive che, stratificatesi con
nuovi interventi realizzati in assenza di un quadro regolatorio nazionale e
regionale univoco e definito, hanno portato alla realizzazione di costruzioni di non
facile rimozione che spesso impediscono il libero accesso alla spiaggia o anche
solo la vista del mare dall'esterno e rendono difficoltoso individuare l'effettiva
consistenza delle pertinenze demaniali incamerate e gli eventuali abusi esistenti.
Per questo è necessaria una mappatura completa dello stato d'uso attuale e delle
strutture esistenti analizzate sotto il profilo della loro legittimità o meno in base ai
titoli.

Art. 8 comma 1	Procedure
Testo attuale	I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, sentite anche le
	associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,
	redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della
	presente disciplina.
Proposta di modifica	Sostituire con:
	I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, sentite anche le
	associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le
	associazioni dei cittadini che abbiano tra i propri fini statutari la difesa del mare
	delle spiagge, le associazioni ambientaliste e dei consumatori, redigono o
	adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall' entrata in vigore della presente
	disciplina.
Motivazione della	Valgono per i PAD comunali le medesime motivazioni illustrate per il PUAD in
proposta	merito all'obbligo di partecipazione preliminare dei portatori di interesse.

Art. 9 comma 5	Rilascio della Concessione Demaniale Marittima		
Testo attuale	La Regione Campania - Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, allo scopo di promuovere le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza,		
	pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco		
	aggiornato delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo vigenti.		
Proposta di modifica	Premettere al testo:		

	I Comuni pubblicano sul loro sito istituzionale tutti i dati e i documenti relativi		
	alle concessioni esistenti, inclusi i progetti approvati e l'entità del canor		
	dell'imposta regionale dovuta, curandone l'inserimento sulla piattaforma SID		
	Sistema Informatico Demanio.		
Motivazione della	E' necessaria garantire la massima trasparenza di tutti gli atti relativi alle		
proposta	concessioni demaniali, con particolare attenzione al contenuto e ai limiti delle		
	concessioni, nonché alle somme corrisposte dai concessionari.		

Vedi art. 10 comma 1

Art. 10 comma 2	Variazioni delle Concessioni Demaniali Marittime				
Testo attuale	Il concessionario, nei limiti di quanto disposto dall'art. 45 bis del Codice o				
	Navigazione può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della				
	concessione o parte di essa. Le domande per l'affidamento a terzi della gestione				
	delle attività oggetto della concessione sono accompagnate dalla documentazione				
	prevista per l'ipotesi di subingresso.				
Proposta di modifica	Il concessionario, nei limiti di quanto disposto dall'art.45 bis del Codice della				
	Navigazione può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della				
	concessione o parte di essa. Le domande per l'affidamento a terzi della gestione				
	delle attività oggetto della concessione sono accompagnate dalla documentazione				
prevista per l'ipotesi di subingresso. I concessionari che intende					
	autorizzati, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la				
	gestione delle attività oggetto della concessione, devono manifestare detta volontà				
	nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale marittima. 2. In				
	sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello				
	dell'esercizio diretto della concessione.				
Motivazione della	L'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione dovrebbe				
proposta	avvenire in casi eccezionali e per periodi determinati e soprattutto relativamente				
	ad attività secondarie nell'ambito della concessione. Trattandosi di un bene				
	demaniale è infatti importante privilegiare il rapporto diretto con il soggetto				
	ritenuto meritevole di affidamento del bene pubblico. Pertanto si ritiene opportuno				
	inserire misure che scoraggino la subconcessione in corso di rapporto e				
attribuiscano un titolo preferenziale a chi dichiara in sede di gar					
	direttamente la concessione.				

Art. 12 comma 1	Addizionale regionale sulle concessioni demaniali

Testo attuale	A decorrere dal 1° gennaio 2023, la quota del tributo regionale trasferita ai			
	Comuni, secondo le previsioni di cui al comma 124, art. 1 della Legge Region			
	n. 5/2013 relativa al trasferimento del cinquanta per cento dell'imposta regionale			
	di cui ai commi 115 e seguenti, ha destinazione vincolata per le spese di			
	manutenzione e gestione delle aree demaniali di cui alla presente disciplina			
Proposta di modifica	A decorrere dal 1° gennaio 2023, la quota del tributo regionale trasferita			
	Comuni, secondo le previsioni di cui al comma 124, art. 1 della Legge Regionale			
	n. 5/2013 relativa al trasferimento del cinquanta per cento dell'imposta regionale			
	di cui ai commi 115 e seguenti, ha destinazione vincolata per le spese di			
	manutenzione e gestione delle spiagge libere e per migliorarne l'accessibilità.			
Motivazione della	Gli introiti comunali devono essere vincolati alla gestione delle aree libere e a			
proposta	migliorarne l'accessibilità.			

Art. 13 comma 1	Ordinanza balneare - stagionalità			
Testo attuale	Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni poss			
	prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità			
	turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 10 de			
	10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Bello			
	Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la			
	stagione balneare.			
Proposta di modifica	Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni possono			
	prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità			
	turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 10			
	10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle			
	Arti e Paesaggio. Da tale possibilità sono escluse le aree costiere ricadenti in			
	parchi naturali e aree protette e le aree vincolate da Piani Paesistici. In caso di			
	autorizzazione della destagionalizzazione, almeno l'80% dell'area in concessione			
	dovrà restare libera da qualsiasi struttura e le attrezzature offerte dovranno essere			
	rimosse al termine della giornata".			
Motivazione della	La destagionalizzazione rischia di stressare l'ambiente naturale ed esporre a danni			
proposta	le strutture esistenti per tanto si ritiene necessario escludere le aree protette e			
	dettare delle regole più stringenti sul tipo di servizio che è possibile offrire durante			
	l'anno.			

Art. 15	Classificazione degli stabilimenti balneari (omissis)			
Testo attuale	1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in quattro fasce contrassegnate da			
	stelle marine secondo una gradazione da uno a quattro in conformità ai requisiti			
	di cui all'allegata Tabella A "Requisiti per la classificazione degli stabilimenti			
	balneari", che esprime il livello quali-quantitativo dei servizi offerti.			
	2. L'attribuzione delle stelle marine è operata dal Comune competente per			
	territorio in base al numero dei requisiti posseduti dallo stabilimento balneare,			
	come analiticamente indicato nella citata Tabella A.			
	3. Il titolare di uno stabilimento balneare dichiara al Comune competente per			
	territorio la classificazione spettante alla propria struttura redatta su modulo			
	conforme alla modulistica regionale.			
	4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al			
	precedente comma 3, procede alla verifica e, con proprio provvedimento, la			
	accoglie o respinge per mancanza dei requisiti previsti. Decorso tale termine il			
	silenzio del Comune equivale al provvedimento di accoglimento.			
	5. La classificazione ottenuta dallo stabilimento balneare deve essere indicata dal			
	concessionario nella tabella dei prezzi ed esposta in maniera visibile.			
	6. Il Comune può procedere, in ogni momento, anche d'ufficio o su motivata			
	richiesta della Regione, ad una verifica dei requisiti e provvedere al declassamento			
	oppure all'attribuzione di una classificazione superiore in coerenza con l'effettivo			
	possesso dei requisiti.			
Proposta di modifica	SOPPRIMERE L'ARTICOLO e con esso l'attuale Tabella A, in tutte le parti in			
	cui viene richiamata, perché da riformulare completamente.			
Motivazione della	La classificazione degli stabilimenti balneari e i relativi punteggi contraddicono			
proposta	tutti i principi sanciti nelle disposizioni generali e dalla legge 118/2022 (legge			
	concorrenza) Il dato di partenza ineludibile è che la spiaggia non può essere			
	equiparata a un qualsiasi suolo privato dove svolgere la propria attività di lucro,			
	la spiaggia è un bene pubblico collettivo è un bene comune costituzionalmente			
	tutelato nella sua funzione pubblica , un bene ambientale a protezione integrale			
	come previsto dagli stessi piani paesaggistici. Il modello da perseguire deve			
	prevedere la progressiva rinaturalizzazione degli arenili, la decementificazione			
	con impiego in via esclusiva di strutture non fisse e amovibili, la protezione degli			
	habitat costieri e della biodiversità, il modello della concessione di servizi, come			
	avviene nel resto dell'Europa mediterranea Spagna Grecia Francia e non l'uso			
	esclusivo degli spazi, riservato a casi limitati ed eccezionali come previsto dallo			
	stesso Codice della Navigazione.			

Anche guardando al litorale nell'ottica dello sviluppo turistico è evidente come la richiesta turistica oggi si diriga verso ambienti naturali e sostenibilità dei servizi offerti. Questo modello di turismo è da abbandonare del tutto cemento, cancelli e recinzioni devono essere eliminati. L'articolo attribuisce ben 6 punti agli stabilimenti che hanno una SPA e solo 2 punti agli stabilimenti che decidono di lasciare ad area verde o comune una percentuale maggiore del 20% dell'area in concessione mentre alcun punteggio premiale si prevede per quegli stabilimenti che utilizzino solo strutture facilmente rimuovibili secondo le indicazioni del PUAD. Non si comprende per quale assurda (oltre che incostituzionale e illegittima ragione) si attribuisce un punteggio in base alla recinzione dello stabilimento (se maggiore del 50% o su tre lati) quando la legge vieta le recinzioni che impediscono il passaggio delle persone e la visuale del mare? Si presta attenzione alla dotazione di parcheggi piuttosto che prevedere la protezione delle superfici dunali e retrodunali al fine di salvaguardare o favorire la vegetazione psammofila e la microfauna connessa precludendone il calpestio.

Art. 16 commi 3), 4),	Vigilanza e sanzioni			
5), 6) 7)				
Testo attuale	3. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare			
	dichiarazione di classificazione di cui al comma 3, art. 15 della presente disciplina,			
	è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro			
	500,00 ad euro 1.000,00.			
	4. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al comune,			
	nei termini previsti, di cui al comma 1, art. 14 della presente Disciplina, comporta			
l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 90				
	5. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art.			
	della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamen			
	della somma da euro 200,00 a euro 500,00.			
	6. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al comma 3, art. 14 della			
	presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della			
somma da euro 300,00 a euro 900,00.				
	7. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle			
	attività sopra disciplinate.			
Proposta di modifica	Le sanzioni di cui ai comma 3) 4) 5) e 6) vanno almeno raddoppiate.			

Motivazione della	Le sanzioni previste sono estremamente esigue e non hanno alcun potere				
proposta	dissuasivo per cui se ne propone l'inasprimento.				
Proposta di modifica	Dopo il comma 6 inserire il seguente:				
	6 bis L'inosservanza degli obblighi dettati dalla lettera f), comma 1 e dal comma				
	5, dell'art. 3, comporta una sanzione da 3000,00 a 5000,00 euro. In caso di				
	reiterazione della violazione la concessione è revocata.				
Motivazione della	Non si prevede alcuna SANZIONE per la violazione delle norme sull'accessibilità				
proposta	e le recinzioni				
Proposta di modifica	Sostituire il comma 7 con:				
	La Regione dispone e garantisce l'effettuazione di sopralluoghi, controlli e attività				
	di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate, avvalendosi della Capitaneria di				
	Porto e degli altri organi di Polizia Giudiziaria.				
Motivazione della	La vigilanza deve essere effettuata in maniera frequente e diffusa su tutta la fascia				
proposta	demaniale, garantendo controlli efficaci.				

5. Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

Ritiene che sia necessario apportare modifiche ai parametri o ai punteggi della tabella:

 \Box X Si

No

Se si, quali modifica?

Requisito	Non è possibile declinare ogni singolo requisito perchè la Tabella A è da	Punteggio
	riformulare completamente.	
Attuale	TABELLA A Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari	
Proposta di	La Tabella A in tutte le parti in cui viene richiamata va completamente	
modifica	riformulata alla luce di quanto detto relativamente all'Art. 15 da	
	sopprimere.	
Motivazione	La classificazione degli stabilimenti balneari e i relativi punteggi	
	contraddicono tutti i principi sanciti nelle disposizioni generali e dalla	
	legge 118/2022 (legge concorrenza). I meccanismi premiali previsti	
	addirittura incentivano la cementificazione, le recinzioni fisse,	
	l'installazione di manufatti non amovibili per le funzioni turistiche	
	accessorie alla balneazione, invece di promuovere proposte che	
	migliorino l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, l'uso di	
	attrezzature non fisse e completamente amovibili, idonee misure di	
	salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Ciò in linea con le tante	

esperienze positive di cui e ricco il nostro territorio che assicurano la protezione degli habitat costieri e della biodiversità, la rinaturalizzazione degli arenili, attuando misure attive e passive di contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici e allo stesso tempo garantiscono ai cittadini la fruizione libera delle spiagge. È la storia dell'Oasi Dunale di Capaccio-Paestum gestita dalla nostra associazione che con una convenzione tra Comune e Riserva ha garantito un processo di protezione della macchia mediterranea e di innovazione nelle pratiche di tutela e presenza del turismo di massa. Esperienze che si basano sul volontariato, ma tante anche le imprese balneari che intraprendono approcci sostenibili come il progetto "I lidi del Parco" che vede un protocollo tra Parco nazionale del Cilento, Confesercenti e associazioni di categoria per promuovere una gestione attenta al rispetto dell'ambiente, esperienze sempre più ricercate e premiate dai turisti.

6. Altre osservazioni

Proposte di modifica della normativa regionale in materia di imposta regionale sulle concessioni AUMENTARE LA PERCENTUALE DELL'IMPOSTA REGIONALE DESTINATA AI COMUNI si avanzano le seguenti proposte di modifica della Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)"

PROPOSTA DI EMENDAMENTO comma 124, art 1,

Aumentare la percentuale dell'imposta regionale destinata ai Comuni dal 50 % attualmente previsto, al 90 % delle somme corrisposte dai concessionari.

Motivazione

Occorre attribuire ai comuni le risorse necessarie per gestire i servizi minimi sulle spiagge libere altrimenti la disposizione secondo cui i Comuni dovranno garantire i servizi minimi resterà inattuata o si tradurrà in ulteriore privatizzazione delle spiagge come avvenuto in epoca pandemica.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO comma 121, art 1,

Abrogare la lettera f)

f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario — direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Motivazione

Questa disposizione di favore per i pertinenziali era stata inserita a causa dell'applicazione dei valori OMI a questa categoria di strutture. Venuta meno questa previsione nazionale all'articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 non ha più ragion d'essere la facilitazione sull'imposta regionale che non fa altro che attribuire ingiusti vantaggi a chi gestisce un ristorante sulla spiaggia a discapito di chi invece lo gestisce in un qualsiasi altro luogo.

Inoltre si avanzano le seguenti proposte di modifica della Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5. "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)"

PROPOSTA DI EMENDAMENTO comma 124, art 1,

innalzare la percentuale di imposta destinata ai Comuni dal 50 % attualmente previsto al 90%

PROPOSTA DI EMENDAMENTO comma 121, art 1,

Abrogare la lettera f)

f) 10 per cento del canone demaniale marittimo statale, indipendentemente dalla valenza turistica della zona costiera in cui sono ubicate, per le concessioni su pertinenze di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 convertito con modificazioni in legge 494/1993, destinate ad attività commerciali, terziario — direzionali e di produzione di beni e servizi. Le pertinenze con altre destinazioni sono, invece, assoggettate alle misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

Motivazione

Questa disposizione di favore per i pertinenziali era stata inserita a causa dell'applicazione dei valori OMI a questa categoria di strutture. Venuta meno questa previsione nazionale all'articolo 3 comma 1, lettera b), del decreto-legge 400/1993 non ha più ragion d'essere la facilitazione sull'imposta regionale che non fa altro che attribuire ingiusti vantaggi a chi gestisce un ristorante sulla spiaggia a discapito di chi invece lo gestisce in un qualsiasi altro luogo.

7. Documentazione allegata

Data 06/03/2023

Firma
Mariateresa (mparato

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: Le osservazioni dovranno pervenire entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di adozione del Piano sul BURC numero 1 del 02.01.2023., ovvero entro il 06.03.2022, attraverso la Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dg.500900@pec.regione.campania.it, con oggetto "Osservazione al PUAD adottato con Delibera di Giunta Regionale del 20.12.2022, n. 712".